



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 52 LEGISLATURA N. X

PR/BO/APL O NC Oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing)"  
Prot. Segr. 486

Lunedì 9 maggio 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Sono assenti:

- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. 2016/2

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Attività normativa ha predisposto, d'intesa con il Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale.

La legge regionale 18 novembre 2013 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing), all'art. 5, stabilisce infatti che la Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità attuative, previo parere della competente Commissione assembleare.

Sulla bozza si è tenuta, in data 16 dicembre 2015, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

In merito si sono pronunciati sia il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) con il parere favorevole n. 13/2016 in data 21 marzo 2016 sia la Commissione consiliare competente con il parere n. 27/2016 in data 17 marzo 2016. Quest'ultima ha espresso parere favorevole "a condizione che siano apportate all'articolo 2, comma 8, dello schema di deliberazione suindicato le seguenti modifiche:

1. Sostituire le parole ". E' consentita la partecipazione ai soli titolari di attività di piercing e tatuaggio." Con le parole ", indicando per ciascuna impresa i nominativi degli operatori di tatuaggio e piercing coinvolti".

Si ritiene di accogliere il suggerimento. Il testo è stato pertanto riformulato nel senso indicato.

p. Il Dirigente della PF  
Attività normativa  
(Paolo Costanzi)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE  
ATTIVITA' DI IMPRESA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente della PF  
(Giovanni Rossini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

**Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing)";**

**Art. 1**

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing), questo regolamento disciplina le modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing e in particolare:

- a) i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali adibiti all'esercizio delle attività;
- b) le apparecchiature utilizzate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 38/2013;
- c) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso, delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
- d) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 38/2013;
- e) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, come previsto dall'articolo 4, comma 6, della l.r. 38/2013;
- f) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 38/2013;
- g) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti indicati all'articolo 8 della l.r. 38/2013;
- h) le modalità di adeguamento alle disposizioni della l.r. 38/2013 e di questo regolamento, da parte di coloro che esercitano le attività disciplinate.

2. Nelle attività di cui al comma 1 si intende compresa anche l'attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l'epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma per il trucco permanente e semipermanente.

**Art. 2**

*(Modalità di esercizio dell'attività)*

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è subordinato al conseguimento della qualifica di cui all'articolo 10, nonché alla presentazione al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti, regionale e comunali, indicati agli articoli 5 e 6 della l.r. 38/2013.

2. L'esercizio dell'attività in modo autonomo, da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), è soggetto altresì all'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 28 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 3**

*(Adempimenti organizzativi e igienico-sanitari)*

1. Il titolare dell'esercizio deve detenere la seguente documentazione:

- a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco aggiornato dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
- c) relazione descrittiva delle soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente, nonché delle procedure seguite:
  - 1) nelle fasi di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione dello strumentario utilizzato, per il trasporto degli strumenti sporchi e di quelli puliti e per garantire la tracciabilità di ogni singola attrezzatura sottoposta a sterilizzazione. Nei casi in cui la sterilizzazione sia affidata a terzi esterni all'esercizio, deve essere conservato agli atti il contratto o accordo di fornitura dei servizi erogati, indicante la ditta o il professionista autorizzati a effettuare la prestazione;
  - 2) per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
  - 3) per la sanificazione di tutti gli ambienti, differenziate in relazione alla destinazione d'uso e anche in caso di sanificazione affidata all'esterno;
- d) schede tecniche di sicurezza dei pigmenti o coloranti utilizzati, conformi alla normativa vigente;
- e) atto di affidamento a una ditta autorizzata dell'incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

2. L'attività è condotta secondo procedure tese a evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie a tutela del cliente e degli operatori, anche sulla base della valutazione dei rischi.

3. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia.

4. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, è monouso. Se riutilizzabile, è sanificata prima di ogni singolo uso a temperatura superiore a 70°C.

5. La biancheria pulita è conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti. La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

6. Gli operatori osservano costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie. Ogni operatore dovrà obbligatoriamente effettuare il lavaggio igienico delle mani con sapone antisettico prima di iniziare ogni attività di tatuaggio o piercing, prima di indossare i guanti, dopo averli tolti e tra un cliente e l'altro. L'operatore deve altresì indossare un abito da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia e utilizzare i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro può essere anche del tipo monouso.

7. I materiali e le confezioni di strumenti sterili devono riportare la data di scadenza.

8. Va garantita la presenza di un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione, al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso o la cui sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio, in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vigente.

5. Il locale o spazio di cui al comma 1, lettera e), è dotato di:

- a) superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore;
- b) altezza media non minore di 2,40 metri, fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali.

6. Il servizio igienico di cui al comma 1, lettera f), deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) altezza media non inferiore a 2,40 metri;
- b) lavabo con rubinetto a comando non manuale, munito di distributore automatico di sapone liquido e asciugamano elettrico o monouso;
- c) aerazione con superficie aerante e illuminante diretta. Nel caso questa manchi, è necessaria l'installazione di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio ambiente per ora adeguato;
- d) antibagno, se l'accesso non avviene da disimpegno o da corridoio.

7. Tutti i locali, in presenza di uno o più lavoratori dipendenti o equiparati, devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

### Art. 5

#### *(Apparecchiature e pigmenti per attività di tatuaggio)*

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica con marcatura CE o dichiarazione di conformità del costruttore. Durante l'assemblaggio delle parti di tale apparecchiatura il tatuatore deve utilizzare guanti monouso da rimuovere ad ogni prestazione. L'attrezzatura è costituita di norma dalle seguenti componenti principali:

- a) macchina o pistola o similare: durante l'utilizzo tale componente è protetto con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
- b) manipolo (grip) e puntale (tip): se non monouso, sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) prima di ogni prestazione;
- c) barra porta aghi: va sterilizzata prima di ogni prestazione e può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola, sigillata e monouso;
- d) aghi per il tatuaggio: devono essere monouso. Il tatuatore cura personalmente l'assemblaggio degli aghi nella barra con l'utilizzo di guanti monouso, da rimuovere a ogni prestazione;
- e) vaschette o cappucci per i pigmenti: in confezione singola, sigillata, sterile e monouso. Il pigmento residuo va eliminato.

2. Quando l'esecuzione dei tatuaggi avviene con tecniche diverse da quella di cui al comma 1, sono sottoposte a procedure di sterilizzazione:

- a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute, nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. I dispositivi meccanici di foratura di cui al comma 1, lettera d), sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare. Per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico e provvede alla disinfezione del corpo stesso dopo ogni uso. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui sia attestata la sterilizzazione e in tal caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

6. Per i monili o pre-orecchini di primo inserimento di cui al comma 1, lettera e), da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:

- a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- b) il metodo di sterilizzazione;
- c) la composizione metallica percentuale.

7. Le indicazioni possono essere contenute in apposito documento di cui è corredato il monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

**Art. 7**  
*(Sterilizzazione)*

1. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing, se non sterili monouso, sono sottoposti a procedura di sterilizzazione.

2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso. La sterilizzazione è effettuata da strutture o esercizi regolarmente autorizzati ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni.

3. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore, la stessa è effettuata con l'impiego di autoclave nel rispetto delle seguenti fasi:

- a) decontaminazione: l'attrezzatura è immersa in soluzione disinfettante a medio e alto livello per il periodo previsto nella scheda tecnica del prodotto;
- b) deterzione ed eventuale spazzolatura, nonché risciacquatura in acqua corrente;
- c) eventuale immissione in apparecchiatura a ultrasuoni con disinfettante;
- d) asciugatura con salviette monouso;
- e) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione, recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
- f) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni;
- g) custodia delle buste di cui alle lettere e) ed f) in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Il consenso è reso mediante sottoscrizione di un modulo predisposto dall'operatore, che contiene almeno le informazioni indicate nel modello di cui al comma 6.

5. L'operatore:

- a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
- b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore;
- c) compila e rilascia la scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati.

6. Il modello dei moduli di cui ai commi 2 e 4 è adottato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

**Art. 10**

*(Formazione e aggiornamento)*

1. Ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 38/2013, la Giunta regionale definisce il profilo professionale e lo standard formativo dell'operatore di tatuaggio e piercing.

2. La Giunta regionale definisce altresì i contenuti dei corsi di aggiornamento, da effettuare ogni cinque anni.

**Art. 11**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Gli operatori che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing alla data di entrata in vigore di questo regolamento sono tenuti a frequentare, entro due anni dalla data suddetta, il percorso formativo di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, il legale rappresentante delle imprese di cui al comma 1 presenta al SUAP competente per territorio apposita SCIA in cui sono indicati i nominativi dei responsabili tecnici.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi. Se nel periodo di sospensione il responsabile tecnico non provvede alla frequentazione del corso, il Comune dispone la chiusura definitiva dell'attività.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore di questo regolamento non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), sono tenute ad adeguarsi entro un anno dalla data suddetta. Se le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici non permettono tale adeguamento, è consentita la riduzione della superficie della prima postazione a 6 metri quadrati.